



**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI SPAZI
DEDICATI AL WRITING E ALLA STREET ART**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

Art. 1 Oggetto, soggetti e luoghi del presente del regolamento

1. Sono oggetto del presente Regolamento la realizzazione di disegni, murali, scritte di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ottenute, nonché l'affissione di fotografie e installazioni su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comune visibile.
2. La realizzazione delle decorazioni sopra specificate, in seguito denominate per brevità "opere", è permessa:
 - a. sugli spazi espressamente destinati a questo tipo di manifestazione artistica sulla base di quanto specificato dal presente Regolamento
 - b. ai soggetti in possesso di autorizzazione di cui al successivo art. 4
3. Il presente regolamento definisce il rapporto (i termini e le modalità) con il soggetto autorizzato limitatamente agli spazi di cui all'art. 2; ogni altro intervento su superfici non autorizzate resterà disciplinato dalle norme vigenti.

Art. 2 Spazi da destinarsi alle opere di writing e street art

1. L'Amministrazione individua due tipi di spazi, denominati:
 - a. "muri palestra" che sono dati in gestione a gruppi di writers/artisti, ovvero utilizzati come esercizio dell'attività di street painting, senza l'obbligo di realizzare opera predefinita, fermo restando l'obbligo di presentare la richiesta ai sensi dell'art. 4 nonché di rispettare le disposizioni di cui all'art. 5.
 - b. "muri progetto" che sono liberamente candidabili dai proponenti attraverso le modalità descritte all'art. 4; la loro ammissibilità è valutata dall'organo competente individuato dal presente Regolamento.
2. Gli spazi possono comprendere le zone e gli edifici vincolati in base alle leggi vigenti sulla tutela del patrimonio artistico, ambientale e architettonico solo previa autorizzazione degli enti competenti e sulla base di uno specifico progetto coerente con il valore culturale e architettonico dello spazio individuato.
3. Gli spazi di cui al presente articolo sono utilizzabili unicamente da chi è in possesso di un'autorizzazione di cui all'art.5. Unica eccezione è rappresentata da eventuali artisti coinvolti direttamente dall'Amministrazione Comunale, che possono non essere in possesso dell'autorizzazione.

Art. 3 Spazi di proprietà di soggetti diversi dal Comune

1. Gli enti di diritto pubblico diversi dal Comune e i soggetti privati possono mettere a disposizione propri spazi, per le finalità del presente Regolamento, fermo restando l'obbligo di rispettare le indicazioni contenute all'art. 4

Art. 4 Domanda di autorizzazione - iter e modulistica

1. I soggetti interessati, singolarmente o riuniti in gruppi formali o informali che vogliono praticare l'arte del writing e della street art devono presentare domanda all'Ufficio Protocollo del Comune inviando una mail a protocollo@comune.chieri.to.it

2. La domanda dovrà essere corredata dal modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune di Chieri nella sezione Portale Giovani.
3. Nel caso di minorenni o gruppi formati da minorenni il modulo di cui al precedente comma 2 deve essere sottoscritto dai genitori o da chi esercita la podestà genitoriale.
4. Solo nel caso di una proposta per un muro “progetto”, oltre al modulo di cui al punto 2 del presente articolo, il proponente deve allegare una proposta progettuale che comprenda:
 - una breve relazione descrittiva dell’opera (scelta del soggetto, tecniche e materiali utilizzati ecc.) dove si identifichi anche la localizzazione del muro;
 - uno o più bozzetti grafici dell’opera che si intende realizzare (comprensivi di misure);
 - possibilmente un portfolio di immagini raffiguranti le proprie opere ritenute più significative;
 - se la proposta riguarda un muro privato dovrà essere corredata dalla dichiarazione del proprietario che acconsente alla realizzazione dell’opera.
5. La proposta per un muro “progetto” viene autorizzata dal Servizio Politiche Sociali, previo parere obbligatorio di una apposita commissione che valuta il progetto grafico sotto il profilo artistico-estetico e tecnico, a concedere gli spazi adeguati per la loro realizzazione. Tale Commissione è composta da un preposto dell’Area Pianificazione e Gestione del Territorio; un preposto dell’Area Servizi Finanziari e Patrimoniali; un Preposto dell’Area Polizia Municipale e Protezione Civile; un preposto dell’Ufficio Promozione del Territorio e attività Culturali. La commissione può effettuare richieste di integrazione e modifica e valuta la proposta senza obbligo alcuno di accettazione.
6. Nel caso di muri di particolare rilevanza, prestigio o dimensione la commissione, prima di esprimere un parere sotto il profilo artistico-estetico e tecnico, può richiedere alla Giunta Comunale di esprimere un proprio parere in merito all’opera e alla sua localizzazione.
7. E’ obbligo dell’Amministrazione rispettare la legge sulla privacy e non divulgare i dati personali dei richiedenti.
8. L’autorizzazione rilasciata dal Comune deve essere conservata ed esibita nel caso di controllo da parte degli delle Autorità di Pubblica Sicurezza.
9. Dopo l’assegnazione è data, a cura del Servizio Politiche Sociali, comunicazione alla Polizia Municipale dell’assegnazione dello spazio.

Art. 5 Realizzazione delle opere e limitazioni esecuzione

1. L’opera non deve contenere:
 - a. Disegni o scritte che siano ritenuti in contrasto con le norme sull’ordine pubblico, del pubblico pudore, della morale o della persona;
 - b. Messaggi pubblicitari espliciti o impliciti;
 - c. Contenuti che possano veicolare messaggi di violenza;
 - d. Contenuti intolleranti, offensivi o discriminatori nei confronti delle religioni, delle etnie, dei generi, dell’orientamento sessuale, delle associazioni o dei partiti politici.
 - e. Riferimenti a simboli politici.
2. Sono ammesse esclusivamente opere originali e non coperte da diritto d’autore.
3. Durante la realizzazione dell’opera gli esecutori delle opere devono
 - a. operare in modo da non provocare nessun tipo di danno alle cose pubbliche e private, da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare;

- b. rispettare le norme di igiene e decoro dei luoghi pubblici e smaltire, con spesa a carico dell'artista, correttamente eventuali rifiuti prodotti nel corso della realizzazione delle opere;
 - c. utilizzare materiali a norma di legge in particolare rispetto alla non nocività per la salute degli stessi.
4. Nel caso si renda necessaria l'occupazione di suolo pubblico con attrezzature devono essere rispettate le norme vigenti in materia.
 5. Ove necessario, deve essere presentato preventivamente il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) con il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per il parere al Settore Sicurezza con allegata la scheda della tipologia dei prodotti utilizzati.
 6. Per le opere realizzate o da realizzare, nulla può essere preteso, né dai soggetti esecutori né da coloro che mettono a disposizione gli spazi fatto salvo quanto concesso dal Regolamento dei Beni Comuni laddove il progetto presentasse un evidente carattere di interesse generale.
 7. Al termine della realizzazione, l'ambiente circostante deve essere lasciato pulito.
 8. Ogni volta che un'opera viene realizzata, l'autore ha l'obbligo di datarla, firmarla e scattare una fotografia dell'opera, che successivamente andrà trasmessa al Servizio Politiche Sociali che provvederà a formare un database delle opere realizzate. Le foto, conservate agli atti degli uffici comunali, possono essere pubblicate sul sito del Comune o altrimenti utilizzate dall'Amministrazione Comunale per finalità istituzionali e/o promozionali.
 9. Il soggetto autorizzato è gestore della superficie e si occuperà, per quanto possibile, dei ritocchi della sua opera ove questa si degradi o sia deteriorata per un tempo massimo di un anno.
 10. L'Amministrazione Comunale può inoltre procedere all'eliminazione delle opere che non rispettassero le previste prescrizioni, ponendo a carico degli autori gli oneri derivanti dal ripristino delle superfici danneggiate e comminando le sanzioni previste dai vigenti regolamenti e normative.

Art. 6 Validità temporale dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.4 indica i tempi di realizzazione e completamento dell'opera, comunque non superiori a 24 mesi dalla data del rilascio.
2. I soggetti titolari dell'autorizzazione non possono cederla ad altri, se non dandone comunicazione al Servizio Politiche Sociali, che provvederà ad aggiornare i nominativi sul documento autorizzativo, previa verifica della presenza dei requisiti richiesti.

Art. 7 Durata delle opere nei muri palestra

1. Gli spazi rimangono occupati dalle opere grafiche di norma per un mese a partire dalla data di conclusione della loro realizzazione. Da quel momento in poi tali spazi tornano ad essere disponibili e possono essere nuovamente riassegnati per la realizzazione di altre opere. E' comunque facoltà dell'amministrazione anticipare o posticipare tale data a proprio insindacabile giudizio oppure valutare la permanenza di alcune opere realizzate.
2. Gli utilizzatori si impegnano a ripulire gli spazi precedentemente occupati riverniciandoli di bianco, così da renderli riutilizzabili.

3. Al compimento dell'opera, l'artista è tenuto a inserire la data di realizzazione, in modo tale che ogni qual volta un writer si recasse al muro palestra possa coprire l'opera più vecchia in termini di data di realizzazione.
4. A garanzia del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può disporre la cancellazione delle opere di writing le quali, anche se autorizzate, fossero fatiscenti o avessero subito atti di vandalismo.

Art. 8 Responsabilità

1. Le responsabilità derivanti da danni a cose e a persone che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione dell'opera sono a completo carico dei soggetti in possesso dell'autorizzazione a svolgere attività di cui all'art.4, i quali devono comunque agire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia e delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite dagli uffici competenti del Comune.

Art. 9 Vigilanza e sanzioni

1. Il controllo del rispetto del presente Regolamento è attribuito al personale del Comando di Polizia Municipale.
2. Salvo che il fatto non costituisca una più grave violazione penale o amministrativa, il trasgressore alle disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 500. Il trasgressore può richiedere all'Amministrazione Comunale di prestare attività lavorativa non retribuita al fine di ripristinare le cose mobili ed immobili imbrattate, procurando a proprie spese i materiali e le attrezzature occorrenti. In caso contrario l'Amministrazione Comunale procede alle operazioni di ripristino necessarie con addebito delle spese a carico del trasgressore.
3. Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, la responsabilità della violazione è posta in capo all'esercente la potestà genitoriale.
4. Ai trasgressori non potrà essere rilasciata una futura autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.
5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari di contenuto contrario ed integrate quelle che trattano analoga materia.
6. In qualunque momento, l'Amministrazione Comunale o il privato che ha messo a disposizione il muro può tornare nella piena disponibilità dello stesso, procedendo a proprie spese alla cancellazione dell'opera muraria.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla scadenza del termine della sua ripubblicazione come previsto dall'art. 45 comma 5 dello Statuto Comunale. Dopo tale termine, il Comune di Chieri renderà visibili sul proprio sito le informazioni relative alle modalità di adesione e partecipazione alla Consulta.
